

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio comunitario, in base al quale ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato membro ad un altro Stato membro, debbono essere estese le medesime condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante, nello Stato UE ospitante, fosse soggetto a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe scoraggiato dal trasferirsi in detto Stato, derivandone una lesione della libertà di circolare liberamente per tutto il mercato europeo. Come incompatibili con detto principio, la Commissione contesta alcune norme italiane circa la posizione dei medici del Servizio Sanitario nazionale italiano, fra cui: l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001, l’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale dell’area della dirigenza medico – veterinaria – 2002/2005 e 2002-2003, l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale – Area dirigenza economica 2006-2007. In base a tale normativa, risulta che i periodi di attività, trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità, acquistando rilievo solo agli effetti del trattamento economico del lavoratore. In proposito, le autorità italiane sostengono che l’esperienza professionale potrebbe davvero consolidarsi soltanto se riferita, negli anni, alle stesse identiche mansioni, il che non potrebbe inverarsi ove parte dell’attività lavorativa fosse spesa all’estero. Comunque, le competenze professionali acquisite in altri Stati UE non sarebbero, in Italia, considerate irrilevanti al di fuori del trattamento economico, in quanto sarebbero valutate nei concorsi (D.P.R. 1997/483). Infine, si precisa che la normativa contestata si applica sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: che l’assunto, per cui l’acquisizione dell’esperienza medica suppone un’ininterrotta continuità lavorativa, è controvertibile; che, ai sensi del D.P.R. 1997/483, la valutazione del lavoro medico all’estero a fini concorsuali è comunque sottoposta a penetranti limiti; che la normativa italiana, pur riservando, formalmente, un pari trattamento ai medici italiani e a quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i lavoratori, migranti in Italia da altri Paesi UE, che evidentemente presentano periodi lavorativi all’estero.

Stato della Procedura

Il 3/6/10 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero della Salute ha rappresentato le ragioni dell’Italia con nota del 28/7/2010 al Dipartimento per le Politiche comunitarie (Presidenza del Consiglio), che ha provveduto ad inoltrarla alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles il 30.07.2010, con nota n. 5373.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4685 - ex art. 258 del TFUE**

“Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell’assegno al nucleo familiare”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 73 del Regolamento 1408/71 e dell’art. 48 del TFUE. Il primo stabilisce che il lavoratore che lavori in uno Stato membro e quindi soggetto alla legislazione di questo, ha diritto - in favore dei propri familiari, residenti in uno Stato membro diverso - alle stesse “prestazioni familiari” che il primo Stato concederebbe a quegli stessi familiari, se risiedessero nel suo territorio. Tale disposizione intende rimuovere gli ostacoli ad una piena realizzazione della “libertà di circolazione dei lavoratori”, come sancita, in primo luogo, dal suddetto art. 48 del TFUE. Infatti, ove i lavoratori migranti da uno Stato membro ad un altro - i quali solitamente non hanno al seguito i loro familiari - non si vedessero riconosciute, dallo Stato ospitante, le garanzie previdenziali - familiari attribuite ai lavoratori i cui familiari risiedano nello stesso Stato, sarebbero disincentivati dall’andarvi a lavorare. Di conseguenza, verrebbe ad essere limitata la loro libertà di lavorare negli altri Stati UE. La Commissione ritiene contrastanti, con tale normativa europea, alcuni provvedimenti delle autorità italiane. In particolare, l’art. 3 della legge del Trentino Alto Adige 18/2/08 subordina l’erogazione ai lavoratori di un “assegno regionale al nucleo familiare”, alla condizione che i familiari stessi del lavoratore risiedano nella Regione. Parimenti, l’art. 8 della legge della provincia di Bolzano 23/12/2004 condiziona la corresponsione di un “assegno per il nucleo familiare” al presupposto che i familiari del lavoratore risiedano nella Provincia stessa. Al riguardo, le autorità italiane ritengono che tali erogazioni, come previste dalla legislazione italiana, si sottraggano al principio di uguaglianza di trattamento di tutti i familiari (residenti o non residenti) come sancito dall’art. 73 del Reg. 1408/71: in realtà, nella nozione di “prestazioni familiari”, di cui al medesimo articolo, rientrerebbero solo quelle finanziate dai contributi del lavoratore stesso e, non anche, gli emolumenti facenti carico interamente all’amministrazione, come gli assegni in questione. La Commissione replica che, secondo la Corte di Giustizia, si intendono per “prestazioni familiari”, pertanto soggette al Reg. 1408/71, tutte le previdenze finalizzate a compensare carichi familiari e commisurate ad elementi obiettivi come il reddito, il patrimonio, il numero e l’età dei figli, essendo irrilevanti le loro modalità di finanziamento. Quindi, anche gli “assegni” in argomento si qualificerebbero come “prestazioni familiari”, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo menzionato.

Stato della Procedura

Il 5/6/10 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le proprie valutazioni il 15/06/2010 con nota n.3636. La Provincia di Bolzano ha addotto proprie integrazioni con nota del 21.06.2010. Il 23.06.2010 dette note sono state inoltrate alla Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles (nota n.4620).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il superamento della presente procedura, tramite ammissione di nuove categorie di soggetti al regime degli “assegni familiari”, potrebbe comportare un aumento della spesa previdenziale.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE****“Trattato CE:Certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno.****Violazione**

La Commissione europea rileva che alcune disposizioni - contenute sia nel D.P.R. 752/1976, sia nell'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo, già approvato il 23/4/2010, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica italiana – contrastano con l'art. 45 TFUE sul principio della “libera circolazione dei lavoratori”, nonché con il Regolamento 1612/68 che reca norme specifiche sulla tutela dello stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano – stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante rilascio di un “attestato” da parte di commissioni nominate con decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Sempre in proposito, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza coloro che risiedano da almeno due anni nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con il principio, succitato, della “libera circolazione dei lavoratori”, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (vedi causa n. C-281/98): in base a detto principio, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, né con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, né con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori “domestici” rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Quindi, le prescrizioni del citato D.P.R. - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, che il certificato di bilinguismo possa conseguirsi solo nella Provincia di Bolzano - agiscono in svantaggio dei secondi, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto ai primi, a procurarsi un tale attestato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative di quelle contestate, ancora non rimuoverebbero tutti gli ostacoli a carico dei lavoratori stranieri, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sul rilascio dei certificati di bilinguismo – riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel “CEFR”, lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

Stato della Procedura

In data 25/6/2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2009/4393 - ex art. 258 del TFUE**

“Requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso per l’assegnazione di alloggi a basso costo a studenti universitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Violazione

La Commissione europea eccepisce che i termini dei concorsi, indetti dalla Provincia di Sondrio per gli anni 2008/2009 e 2009/2010 - relativi all’assegnazione di alloggi a basso costo in Milano a studenti universitari - violano l’art. 45 TFUE sulla “libera circolazione delle persone”, nonché il Regolamento 1612/68. Nel caso di specie la Provincia di Sondrio - premesso che i giovani ivi residenti frequentano in gran numero l’Università a Milano, ove gli alloggi sono disponibili solo a costi elevati - ha acquistato nella stessa Milano e, quindi, messo in concorso in favore degli studenti interessati, una serie di immobili, richiedendo, come condizione di partecipazione, il requisito della pregressa residenza nella Provincia medesima di Sondrio, rispettivamente per 5 anni (bando 2008/2009) e per 10 anni (bando 2009/2010). Al riguardo, la Commissione sostiene che tale opportunità rappresenta un “vantaggio sociale”, il quale, ai sensi dell’art. 7 del Reg. 1612/68, non dovrebbe essere riservato soltanto ai residenti nel territorio di Sondrio, ma esteso anche ai familiari - studenti in Milano anche se non residenti a Sondrio - di lavoratori migranti da altri Stati membri UE che lavorino, o abbiano lavorato, in Italia. Si sostiene, ancora, che i lavoratori migranti in Italia dagli altri Stati membri, che non vedessero riconosciuto comunque, ai familiari a loro carico, il diritto a concorrere per l’assegnazione di un alloggio a basso costo in Milano, sarebbero meno avvantaggiati dei lavoratori, che sono principalmente lavoratori italiani, i cui figli risiedono nella Provincia di Sondrio. Verrebbe, in tal modo, ostacolata la libera circolazione dei lavoratori transfrontalieri (art. 45 TFUE, di cui sopra), i quali, non potendo godere, per i propri familiari, delle agevolazioni riservate dalla Provincia di Sondrio ai soggetti ivi residenti - sarebbero meno incoraggiati a lavorare in Italia, rispetto a quei lavoratori, per lo più italiani, i cui familiari risiedono nella stessa Provincia. Le autorità italiane replicano, in primo luogo, che i lavoratori transfrontalieri non verrebbero discriminati rispetto ai lavoratori italiani in genere, ma subirebbero le limitazioni concernenti tutti quei lavoratori italiani i cui familiari non risiedono nella Provincia di Sondrio. In secondo luogo, ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, la Provincia, dovendo curare il progresso della comunità su cui ha giurisdizione, sceglie a tal uopo l’impiego più opportuno per le proprie risorse, in linea con il principio del decentramento vigente in Italia: gli alloggi in oggetto sono stati acquistati dalla Provincia con i fondi derivanti dalla dismissione di una colonia di sua proprietà e, ove si ammettessero tutti i discendenti dei lavoratori migranti - ovunque lavoranti sul territorio italiano - a godere dell’assegnazione degli alloggi a basso costo in Milano - qualora decidessero di frequentare la locale università e anche se non residenti nella Provincia in questione - verrebbe violato il suddetto principio.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2008/4843 - ex art. 258 del TFUE****"Riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel settore sanitario (odontoiatri)".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro, Salute e Politiche sociali.**Violazione**

La Commissione europea contesta la normativa italiana che disciplina - con riguardo ai medici ed odontoiatri italiani e comunitari, esercenti in Italia e quindi affiliati ad un ordine professionale italiano - i modi in cui gli stessi possono mantenere la propria affiliazione, pur quando si trasferiscano in un altro Stato, membro o terzo. Tale normativa, infatti, sembrerebbe discriminare gli operatori comunitari rispetto a quelli italiani, in quanto questi ultimi, onde conservare l'affiliazione ad organismi previdenziali italiani pur trasferendosi all'estero, dovrebbero iscriversi all'AIRE (Registro Italiani Residenti all'Estero), mentre i primi, per il medesimo fine, dovrebbero mantenere in Italia un "domicilio professionale". Precisamente, viene censurato il combinato disposto delle seguenti norme: la legge 1398/1964, che consente ai medici italiani, trasferiti all'estero per esercitarvi la libera professione, di chiedere il mantenimento dell'affiliazione all'ordine italiano; l'art. 15 della legge 409/85 per cui tutti gli odontoiatri operanti in Italia, italiani e comunitari, possono trasferirsi all'estero mantenendo l'iscrizione ai rispettivi ordini italiani; l'art. 16 della stessa legge 526/1999, il quale dispone che i cittadini comunitari possono mantenere l'iscrizione presso "ordini", solo se conservano in Italia, altresì, la residenza o un "domicilio professionale" non meglio specificato. Al riguardo, la Commissione rileva che - ove la conservazione di detto "domicilio fiscale" comportasse, per i sanitari transfrontalieri, l'espletamento di pratiche amministrative più onerose, rispetto a quelle connesse all'iscrizione all'AIRE, richiesta agli operatori italiani - sussisterebbe una violazione della normativa comunitaria di attuazione dell'art. 39 TCE sulla "libera circolazione dei lavoratori", costituita dai Regolamenti 883/04 e 1408/71. Questi, effettivamente, dettano criteri comunitari inderogabili cui la normativa previdenziale dei singoli Stati deve adattarsi. In base ad essi criteri, fra l'altro, uno Stato membro deve garantire, al lavoratore proveniente da un altro Stato membro, lo stesso trattamento riservato al proprio cittadino, che si trovi nelle medesime condizioni. Infatti, nel caso in cui i lavoratori comunitari fossero trattati in modo meno vantaggioso rispetto a quelli interni (come nell'ipotesi in cui, effettivamente, il mantenimento del domicilio professionale fosse più gravoso dell'iscrizione all'AIRE), essi sarebbero meno invogliati, rispetto ai secondi, ad insediarsi per lavoro nello Stato stesso in cui vige una tale disciplina discriminatoria, subendo, così, una restrizione alla "libertà" di circolare sul suo territorio. Poiché le autorità italiane, previamente interpellate dalla Commissione, non hanno fornito risposta sul significato dell'iscrizione all'AIRE e del mantenimento del "domicilio professionale", la Commissione, non potendo ancora valutare adeguatamente l'eventuale esistenza di un regime di sfavore per i transfrontalieri, ma rilevando comunque l'inerzia delle amministrazioni italiane, ritiene violato l'obbligo di "leale collaborazione" (art. 4 del Trattato UE).

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2008/0678 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata trasposizione della Direttiva 2005/47/CE, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2005/47/CE, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Ai sensi dell’articolo 5, co. 1 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008. Gli Stati membri stessi, quindi, comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni. Poiché la Commissione ritiene che l’Italia, anche a seguito dell’invio di una Messa in Mora e di un successivo Parere Motivato, non abbia adottato i provvedimenti attuativi di tale direttiva, è stato inoltrato un Ricorso alla Corte di giustizia UE. In relazione a detto Ricorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato la nota del 3 agosto 2010, in cui si è fatto presente che la stessa Amministrazione scrivente, nella prospettiva di attuare la direttiva e come previsto dalla medesima, ha proceduto alla previa consultazione delle parti sociali, per l’approvazione di un testo di attuazione condiviso. Queste ultime, tuttavia, sarebbero state fortemente perplesse circa l’attuazione di alcune norme della direttiva, che abbasserebbero il livello di tutela apprestato, in favore dei lavoratori del comparto ferroviario, dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale. Del resto, la stessa direttiva prevede, al suo art. 2, che gli Stati membri possono mantenere in vigore disposizioni più favorevoli ai lavoratori di quanto non siano le norme in essa contenute e che, in nessun caso, l’attuazione della direttiva medesima può costituire una ragione per la riduzione del livello di tutela già predisposto per i dipendenti. Per questa ragione, l’Italia ritiene non opportuno dare attuazione a determinate prescrizioni della direttiva (tipo quelle relative ai “tempi di guida”), che pregiudicherebbero i lavoratori del relativo ambito. Del resto, si precisa che, di fatto, la direttiva non è contraddetta dall’assetto di fatto esistente all’interno dello Stato italiano: infatti Trenitalia, come impresa di maggior importanza per l’intero settore, non esegue servizi di interoperabilità transfrontaliera, per cui non si pone il problema dell’applicazione della direttiva in questione. Solo la SSBB Cargoitalia presta tali servizi, applicando, comunque, l’Accordo quadro recepito dalla direttiva in oggetto, peraltro nei confronti di un personale dipendente che ascende a sole 60 unità.

Stato della Procedura

Il 30/6/10 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, iscritto con il n. C-291/10.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della direttiva 1998/59/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la cattiva attuazione, in Italia, della direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti.

In particolare, si ritiene non abbia ricevuto un’applicazione conforme l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva in questione, il quale stabilisce le eccezioni all’applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi. Si premette che, ai sensi della direttiva, il licenziamento collettivo è quello effettuato dal datore di lavoro per motivi non inerenti alla persona del lavoratore e riguardante, necessariamente, un certo numero di lavoratori come stabilito dall’1 della direttiva medesima. Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, per giudicare se il licenziamento possa definirsi collettivo, in modo da applicare le garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, occorre guardare all’entità della forza lavoro abitualmente occupata in uno stabilimento e, quindi, verificare che, stante tale valore, sia stato investito dal licenziamento un numero dato di lavoratori, che è fissato dalla stessa direttiva (es: se il numero abituale dei lavoratori è superiore a 20 e inferiore a 100, si ritiene rilevare un “licenziamento collettivo” quando vengano dimessi almeno 20 lavoratori, il tutto ai sensi dell’art. 1, lett. i) della direttiva). Per quanto attiene alla legislazione italiana, risulta che le autorità di tale Stato membro abbiano comunicato di aver recepito nel diritto interno la direttiva succitata tramite la Legge 223/1991. Tale normativa tuttavia avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l’ambito dei lavoratori esclusi dall’applicazione delle garanzie procedurali da questa stabilite. Infatti, come chiarito anche dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera pervenuta il 14 agosto 2008, sebbene la direttiva indichi i suoi destinatari in tutti i “lavoratori”, senza meglio specificare tale termine, la legge italiana estromette i dirigenti dall’applicazione di quella. Più precisamente: da una parte i dirigenti, anche quelli non “alti”, sono conteggiati nel calcolo della forza lavoro presente abitualmente in uno stabilimento, ai fini della applicazione della procedura di licenziamento, ma, dall’altra, sempre ai fini dell’attivazione di tale disciplina, non sono considerati nel computo del numero di lavoratori interessati dal licenziamento. Il Ministero del Lavoro ha giustificato tale regime particolare con la natura peculiare della posizione del dirigente, anche non apicale, il quale non potrebbe essere assimilato agli altri lavoratori, in ragione della natura “personale” del suo ingaggio e della particolare responsabilità assolta.

Stato della Procedura

IL 25/6/2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 9 – Lavoro e Affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .**

“Recepimento non corretto ed incompleto della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta il non corretto recepimento di alcune disposizioni della direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale direttiva è stata trasposta nell'ordinamento italiano per D.Lgs. 216/2003. In particolare, la Commissione ritiene che quest'ultimo non abbia esattamente attuato l'art. 5 della direttiva suddetta, il quale impone ai datori di lavoro, in generale e senza distinzioni, di approntare “soluzioni ragionevoli”, affinché tutti i lavoratori disabili possano accedere ad un lavoro, svolgerlo, avere una promozione o ricevere una formazione. In proposito, le autorità italiane sostengono che, nel quadro normativo italiano, le richieste misure di tutela sarebbero già ampiamente previste dalla L. 1999/68, la quale contiene diversi strumenti di sostegno del lavoratore disabile assunto tramite collocamento obbligatorio. Nonostante tali argomenti, la Commissione ritiene che il Decreto contestato (art. 1 comma 1), laddove specifica le categorie di disabili legittimati ad ottenere i trattamenti di cui sopra, finisce per non attribuire a tutti quanti i disabili i diritti previsti, senza, peraltro, imporre gli obblighi corrispettivi a tutti quanti i datori di lavoro. Detto Decreto, dunque, introdurrebbe un'indebita limitazione all'ambito di applicazione della dir. 2000/78/CE. Inoltre, si rileva un'ennesima violazione della direttiva in relazione alle specifiche norme, in essa contenute, per cui – per facilitare la difesa del disabile che lamenti l'esistenza di comportamenti discriminatori nei suoi confronti – si prevede che la vittima possa, a dimostrazione di tali comportamenti, addurre fatti semplicemente presuntivi di questi, laddove è piuttosto la controparte che è obbligata ad addurre piene prove dell'inesistenza delle condotte discriminatorie attribuitele (inversione dell'onere della prova). Tale semplificazione degli oneri probatori a carico del disabile verrebbe contraddetta dalla normativa italiana, in particolare dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101. Il provvedimento emanato dalle autorità italiane, infatti, non solo avrebbe posto a carico del disabile l'obbligo di addurre fatti “gravi”, inserendo un requisito non previsto dalla direttiva, ma avrebbe lasciato alla discrezione dell'organo giudicante di imporre o meno l'onere della prova al datore, per superare le allegazioni del disabile. La direttiva, per converso, ha stabilito che l'inversione dell'onere della prova, a favore del disabile e in pregiudizio del datore, debba applicarsi comunque, senza che il magistrato possa disapplicare la previsione normativa.

Stato della Procedura

Il 29/10/09 è stato notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha replicato con nota del 29/12/2009, con la quale ha argomentato nel senso della conformità della legge italiana alla normativa comunitaria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.